

Decreto Rettorale n. 250

IL RETTORE

- VISTO l'art. 66 del D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980;
- VISTO il comma 5, art. 4 della Legge n. 370 del 19 ottobre 1999, ai sensi del quale, la materia di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disciplinare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate;
- VISTI il D.R. n. 2267 del 06 marzo 1999 con cui è stato emanato il *“Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca”*, nonché il D.R. n. 7553 del 27 dicembre 2011 con cui è stato riformulato il medesimo Regolamento;
- VISTO il D.R. n. 3477 del 21 ottobre 2021 con cui è stato emanato il *“Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità”*;
- VISTO il D.R. n. 2213 del 07 giugno 2024 con cui è stato emanato il *“Regolamento sulla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca”*;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 3687 del 11 ottobre 2024;
- VISTA la delibera del 02/12/2024, punto n.14), con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha approvato le modifiche al *“Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca”*,

DECRETA

- di approvare le modifiche al *“Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca”*, emanato con D.R. n. 2267 del 06 marzo 1999 nonché riformulato con D.R. 7553 del 27 dicembre 2011, così come riportate nella nuova versione allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e sul sito web istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bari, 27.01.2025

IL RETTORE

F.to Prof. Stefano Bronzini

**Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi
alla ricerca (emanato con D.R. n. 250 del 27.01.2025)**

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Ambito di applicazione

TITOLO II. ATTIVITA' CONTO TERZI

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Prestazioni a pagamento

Articolo 4. Contratti di ricerca

Articolo 5. Prestazioni di consulenza

Articolo 6. Contratti inerenti alla didattica

Articolo 7. Altre prestazioni di servizi

Articolo 8. Committente

Articolo 9. Affidatario dell'attività

Articolo 10. Corrispettivo

Articolo 11. Piano finanziario

Articolo 12. Compensi al personale

Articolo 13. Proposta di contratto o convenzione

Articolo 14. Approvazione della struttura affidataria

Articolo 15. Trasmissione degli atti all'Amministrazione centrale

Articolo 16. Deroga al riparto

TITOLO III. CONTRIBUTI DI RICERCA

Articolo 17. Definizione

Articolo 18. Gestione dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 19. Destinazione del contributo

Articolo 20. Formalità

TITOLO IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21. Entrata in vigore e regime transitorio

ALLEGATO. Tabella di riparto piano finanziario

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 75 (contratti di ricerca, consulenza e servizi conto terzi), dall'art. 80 (valorizzazione dei risultati della ricerca) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e dall'art. 9 del Regolamento di Ateneo sulla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca, disciplina i contributi di ricerca e le attività conto terzi.

2) Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento le attività ed i contratti aventi ad oggetto prestazioni di carattere assistenziale rese da personale universitario afferente a strutture convenzionate con il S.S.N. e S.S.R., nonché le fattispecie di cui all'art. 1, comma 13, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in quanto disciplinate da altre fonti normative.

TITOLO II. ATTIVITA' CONTO TERZI

Articolo 2. Definizioni

1) Si intendono per attività conto terzi, le prestazioni a pagamento, di ricerca, consulenza, didattica e le altre prestazioni di servizi commissionate da soggetti pubblici o privati, coerenti con le attività di sviluppo e di valorizzazione delle competenze dell'Università di Bari, anche al fine di favorirne l'integrazione con il territorio, di svilupparne l'imprenditorialità e di potenziarne le risorse.

2) Sono tali i negozi dalle cui clausole sia rilevabile la prevalenza dell'interesse del committente.

L'interesse del committente è da intendersi prevalente quando:

- il contratto abbia ad oggetto lo studio di specifici argomenti proposti dal committente stesso secondo proprie esigenze e programmi;
- il committente avochi la proprietà dei risultati e/o condizioni la loro pubblicazione.

3) Sono disciplinati dal presente regolamento, con le specifiche disposizioni nel seguito indicate, anche le commesse interne. Si definiscono tali i rapporti fra le strutture dell'Ateneo aventi ad oggetto consulenze o prestazioni di servizi in ambito istituzionale.

Articolo 3. Prestazioni a pagamento

1) Per prestazioni a pagamento si intendono le attività, quali analisi, prove, tarature, contratti, che si concretizzano in un semplice accertamento tecnico, vale a dire nell'accertamento di un fatto verificabile in modo indubbio, in base a conoscenze e a strumenti tecnici di sicura acquisizione, e insuscettibile, quindi, di vario apprezzamento.

2) L'attività si traduce in un certificato ufficiale recante i risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi o strutture d'interesse del committente, senza formulazione di specifici pareri.

Articolo 4. Contratti di ricerca

1) L'Università può stipulare contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto attività di ricerca pura e/o applicata che coinvolga personale dell'Università di Bari in servizio con rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento di Ateneo sulla proprietà intellettuale (d'ora innanzi Reg. PI). La presente normativa si applica ancorché l'attività di ricerca venga espletata prevalentemente al di fuori delle strutture universitarie.

2) In relazione alla possibilità di addivenire nel corso dell'attività di ricerca commissionata ad invenzioni suscettibili di applicazioni industriali o ad altri diritti di proprietà industriale o intellettuale suscettibili di sfruttamento economico, è necessario che il contratto di ricerca disciplini espressamente l'appartenenza dei relativi diritti patrimoniali in coerenza con quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), dalle Linee guida ministeriali, e dal Reg. PI.

3) In ogni caso, resta ferma la titolarità del diritto morale in capo all'inventore che sia personale dipendente dell'Università.

Articolo 5. Prestazioni di consulenza

1) Le prestazioni di consulenza si traducono nell'emissione di pareri su problemi tecnici e/o scientifici.

2) Qualora nel corso della consulenza si rendessero necessarie analisi e prove eseguibili presso strutture universitarie, ivi compresa quella cui è affidato l'espletamento di quanto forma oggetto del contratto di consulenza, l'importo di dette analisi e prove formerà oggetto di normali prestazioni a pagamento, per le quali si adotterà un'apposita disciplina e saranno oggetto di separata fatturazione.

Articolo 6. Contratti inerenti alla didattica

1) L'Università può stipulare contratti a titolo oneroso con enti pubblici e privati per la progettazione ed attuazione di programmi di finanziamento/addestramento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti a precise ed esclusive esigenze istituzionali e personali del committente.

Articolo 7. Altre prestazioni di servizi

1) Si intende come altra prestazione di servizi, ogni altra attività commissionata da soggetti esterni, non rientrante fra le tipologie di prestazioni indicate nelle precedenti norme, purché coerente con le competenze didattiche e tecnico-scientifiche della struttura affidataria.

2) Le prestazioni possono avere ad oggetto anche la cessione di risultati di ricerca, ossia il trasferimento ad un committente esterno di risultati già acquisiti in ricerche dell'Università di Bari, di cui quest'ultima abbia la piena disponibilità. In tal caso i soggetti interessati indirizzano la richiesta di cessione dei risultati al Direttore della struttura che li ha conseguiti. Il Direttore, acquisito il parere favorevole dell'organo di governo della struttura, trasmette tale richiesta al Rettore che la sottopone al Consiglio di amministrazione per la relativa autorizzazione.

La richiesta deve contenere:

- la dichiarazione del Direttore della struttura che indichi se la ricerca che ha dato origine all'oggetto della cessione sia stata finanziata a seguito di un progetto di ricerca o di un contratto o convenzione, precisando, in caso affermativo, gli estremi di riferimento, e attestando sotto la personale responsabilità che la cessione in oggetto è compatibile con le clausole di tali progetti o contratti;
- l'indicazione del responsabile dell'attività;
- la determinazione del corrispettivo e del piano finanziario, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10 e 11.

Articolo 8. Committente

1) Il committente può essere un privato o una istituzione pubblica.

2) L'Università di Bari e le sue strutture con autonomia gestionale possono assumere la veste di committenti per attività richieste ad altre strutture dell'Ateneo. Tali rapporti sono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito, sulla base di prezzi interni di trasferimento.

Articolo 9. Affidatario dell'attività

1) L'esecuzione delle attività di cui agli articoli precedenti è affidata ai Dipartimenti, ai Centri Interdipartimentali, agli organismi e ad altre strutture di Ateneo. Le prestazioni possono essere erogate sia ad articolazioni interne all'Ateneo che a soggetti esterni, pubblici e privati.

2) Con riferimento alle consulenze, quando il tipo di prestazione commissionata richieda l'iscrizione in Albi professionali, il Rettore o il Direttore della struttura affidataria accerta che coloro ai quali sia affidato lo svolgimento dell'attività, siano almeno in possesso dell'iscrizione agli elenchi speciali degli Albi medesimi.

3) Se all'attività collabora personale appartenente a struttura non affidataria ovvero ad altra Università, è necessario acquisire il nulla osta del Responsabile della struttura di appartenenza.

Articolo 10. Corrispettivo

1) Il corrispettivo delle attività di cui all'art. 2, comma 1, è costituito da un'obbligazione pecuniaria e deve essere tale da assicurare la copertura dei costi diretti connessi all'espletamento delle prestazioni commissionate, di una quota destinata al Bilancio universitario, a titolo di copertura delle spese generali di Ateneo, e di una quota per spese generali della struttura affidataria.

2) In particolare, nella determinazione del corrispettivo si tiene conto dei seguenti elementi di costo imputabili all'esecuzione dell'attività:

- a) materiali di consumo;
- b) acquisto, ammortamento, noleggio, manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche;
- c) spese di missione sostenute dal personale dipendente;
- d) costo di eventuali collaborazioni e servizi esterni;
- e) costi per assegni, contratti di ricerca e borse di studio a vario titolo conferite;
- f) altri costi;
- g) quota al bilancio di Ateneo, nella misura di cui all'art. 11, comma 1, lett. A);
- h) quota spese generali per il funzionamento della struttura affidataria, quantificata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. E);
- i) costo del personale interno impegnato nella prestazione (diretti collaboratori), entro i limiti massimi delle aliquote orarie di seguito specificate, salvo indicazioni specifiche e vincolanti da parte del committente:
 - Professori di I fascia Euro 80,00
 - Professori di II fascia Euro 65,00
 - Ricercatori a tempo determinato e indeterminato Euro 50,00
 - Elevate Professionalità Euro 40,00
 - Area Funzionari (ex Categoria D) Euro 34,00
 - Area Collaboratori (ex Categoria C) Euro 25,00
 - Area Operatori (ex Categoria B) Euro 25,00

L'individuazione dei diretti collaboratori deve necessariamente avvenire nell'ambito del solo personale in servizio con prestazione di lavoro dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Le voci di costo elencate nelle lettere da a) ad f) sono identificate, ai fini del presente regolamento, come “spese di produzione”.

3) Per le prestazioni standardizzate o routinarie, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture affidatarie, approva apposito tariffario, che tiene conto degli oneri di cui al comma 2. La proposta delle strutture affidatarie è corredata da un’analisi di fattibilità che attesta l’economicità di ciascuna iniziativa.

Le strutture proponenti, nella predisposizione dei tariffari, devono tener conto dei parametri eventualmente predisposti dagli ordini professionali. Nell’ipotesi in cui la prestazione non sia ricompresa in alcun parametro, ovvero la struttura proponente voglia discostarsi da esso, si deve tenere comunque conto dei prezzi correnti di mercato e motivare espressamente la sua determinazione. Qualora, successivamente all’approvazione dei tariffari da parte degli organi a ciò preposti, si verificano variazioni nei parametri utilizzati per la determinazione del corrispettivo, il centro di gestione provvederà al loro aggiornamento che sarà oggetto di nuova delibera da parte degli Organi Accademici.

4) Nelle commesse interne, la determinazione del corrispettivo tiene conto unicamente delle spese di produzione e della quota spese generali di cui all’art. 11, comma 1, lett. E).

5) Al corrispettivo deve aggiungersi anche la determinazione di un equo premio qualora le attività della commessa portino all’ottenimento di un’invenzione, tenendo conto della natura del soggetto committente e dell’importo della commessa.

Articolo 11. Piano finanziario

1) Al corrispettivo imponibile delle attività di cui all’art. 2, comma 1, si applicano i seguenti riparti, come riepilogati nell’allegata tabella, costituente parte integrante del presente regolamento, subordinatamente all’effettivo incasso del corrispettivo, destinati alle seguenti finalità:

A) 11,5% a favore dell’Amministrazione Centrale, di cui, rispettivamente, il 5,5% a ristoro degli oneri fiscali ed il 6% a titolo di spese generali;

B) 6% a titolo di Fondo Comune di Ateneo, al netto di oneri riflessi ed IRAP;

C) 2,5% a favore della ricerca di base;

D) 4%, quale importo a favore della struttura affidataria, a ristoro delle proprie spese generali;

E) 1% a favore del personale tecnico-amministrativo dell’Amministrazione centrale, preposto alle funzioni amministrativo-contabili riferite alle attività di cui al presente Regolamento.

2) La quota, pari al 75%, che residua dopo aver dedotto dal corrispettivo imponibile le quote di cui al comma 1, è destinata a finanziare le “spese di produzione”, nella misura autonomamente

determinata dalla struttura affidataria secondo le esigenze della commessa, e i corrispettivi a favore dei diretti collaboratori, secondo i criteri di cui all'art. 12. In ogni caso, la quota che può essere destinata a compensare i diretti collaboratori non può superare l'80% del corrispettivo imponibile, al netto delle quote di cui al comma 1. Alla tabella della predetta ripartizione la struttura affidataria allega l'elenco dei diretti collaboratori, con indicazione delle ore programmate di attività e delle aliquote orarie.

3) L'eventuale ulteriore quota residua del corrispettivo imponibile, unitamente alle eventuali economie di spesa e/o ai risparmi rivenienti dalla rinuncia ai corrispettivi da parte dei diretti collaboratori, resta a disposizione del responsabile dell'attività ed è destinata al finanziamento di progetti/linee di ricerca, all'attivazione di borse di studio, contratti e assegni di ricerca, all'acquisto di attrezzature scientifiche.

I margini della commessa che, eventualmente, dovessero realizzarsi alla conclusione delle attività, dovranno essere vincolati agli utilizzi di cui sopra e trasferiti nelle pertinenti UPB, afferenti al centro di gestione, entro 60 gg. dalla chiusura delle attività ed, in ogni caso, entro la fine dell'esercizio.

Entro le stesse scadenze dovranno essere trasferite le quote di cui al comma 1 del presente articolo.

4) I corrispettivi derivanti da commesse interne di cui all'art. 2, comma 3, sono soggetti unicamente al prelievo di cui al comma 1, lett. E) e non possono costituire oggetto di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo.

5) Le prestazioni tariffate, considerati i riparti di cui al comma 1, non sono soggette alla presentazione del piano finanziario, fermo restando l'obbligo di approvazione da parte dell'organo di governo della ripartizione a favore dei diretti collaboratori.

Articolo 12. Compensi al personale

1) La quota del corrispettivo di cui all'art. 11, comma 2, al netto delle spese di produzione, è destinata a remunerare il personale docente e tecnico-amministrativo che collabora direttamente alle attività commissionate (diretti collaboratori).

2) Il personale tecnico-amministrativo che collabora direttamente nello svolgimento della commessa è individuato, preventivamente dal Responsabile della commessa, tenendo conto della professionalità dei collaboratori, anche in ragione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza professionale maturata e applicando ove possibile il principio di rotazione.

3) Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, svolte dal personale tecnico-amministrativo della struttura che gestisce la commessa, sono rese nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed in ragione della categoria contrattuale di inquadramento.

4) Per il personale soggetto ad orario di servizio, l'impegno per l'esecuzione delle attività in conto terzi deve essere subordinato allo svolgimento delle altre attività istituzionali che, in alcun modo, possono subire ritardi o essere oggetto di inadempimento.

Il responsabile dell'attività, in via preventiva, deve indicare l'impegno orario trimestrale da dedicare alla commessa. L'impegno dedicato al complesso delle attività di cui all'art. 2, comma 1, non può superare, nell'arco di ciascun trimestre, il 25% delle ore effettive di servizio. Previa autorizzazione del responsabile di struttura, è consentito prolungare le prestazioni oltre l'orario di servizio senza che ciò dia luogo ad alcun trattamento retributivo diverso dai compensi di cui al presente regolamento.

5) Al termine dello svolgimento della commessa, o delle relative fasi, il responsabile dell'attività predispone un elenco definitivo contenente i nominativi dei diretti collaboratori, in cui sia specificato per ciascuno di essi, l'impegno orario profuso. Il predetto elenco è trasmesso dal responsabile di struttura agli uffici dell'Amministrazione centrale per i successivi adempimenti connessi alla gestione dell'orario di lavoro ed al pagamento dei compensi.

6) I compensi di cui al presente articolo non possono superare, per il singolo dipendente, il 100% della retribuzione fissa e continuativa annua lorda, ivi compresa quella di posizione/responsabilità. L'eventuale eccedenza resta a disposizione del responsabile dell'attività ed è destinata al finanziamento di progetti/linee di ricerca, all'attivazione di borse di studio, contratti, assegni di ricerca, all'acquisto e/o manutenzione di attrezzature scientifiche. Il limite annuale dei corrispettivi al personale docente e ricercatore a tempo definito e al personale tecnico amministrativo a tempo parziale è ridotto al 70% della relativa retribuzione fissa e continuativa annua lorda, ivi compresa l'eventuale retribuzione di posizione/responsabilità. Le somme che eventualmente dovessero residuare, a seguito dell'applicazione dei limiti retributivi e temporali di cui al presente comma, resteranno a disposizione del responsabile dell'attività e saranno destinate al finanziamento di progetti/linee di ricerca, all'attivazione di borse di studio, contratti, assegni di ricerca, all'acquisto e/o manutenzione di attrezzature scientifiche.

7) I compensi di cui al presente articolo sono comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione e sono liquidati dall'Amministrazione centrale. In ogni caso, non si procede alla liquidazione fino a quando non sia stato effettivamente incassato il corrispettivo della commessa e non siano state

completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, le fasi di attività che danno titolo al pagamento.

8) Il fondo comune di Ateneo alimenta il pertinente fondo destinato alla contrattazione integrativa riferita al personale tecnico amministrativo.

Articolo 13. Proposta di contratto o convenzione

1) Nelle attività commissionate sulla base di contratti o convenzioni la procedura si attiva con la relativa proposta, che viene elaborata preliminarmente dal committente di concerto con il docente o il dipendente che ne dovrà assumere la responsabilità e, eventualmente, con il Direttore della struttura affidataria. In questa fase viene precisato l'oggetto della ricerca, della consulenza o del servizio, nonché qualificato e quantificato l'impegno in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione; infine vengono definite le proprietà dei risultati e le condizioni per la loro utilizzazione.

2) La proposta deve contenere le precisazioni in merito all'assoggettabilità all'IVA. In caso di prestazione per la quale è applicabile l'esenzione IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i., occorre indicare espressamente il relativo riferimento normativo. La medesima indicazione deve essere riportata su tutti gli atti rilevanti agli effetti dell'imposta (ordini, fatture, ecc.).

3) Infine, la proposta deve contenere la clausola circa l'accollo degli eventuali oneri fiscali derivanti dall'atto e quella concernente le modalità dell'eventuale registrazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 14. Approvazione della struttura affidataria

1) La proposta negoziale, completa di tutti gli elementi indicati nell'art. 13, è sottoposta dal Direttore della struttura affidataria, al relativo organo di governo che si esprime sull'accettazione e sulla compatibilità della commessa con l'ordinato svolgimento dell'ordinaria funzione didattica e scientifica.

Nel caso in cui la struttura affidataria sia un organismo di Ateneo, diverso dai centri di gestione, la proposta negoziale viene approvata dal Direttore Generale, previo accertamento della compatibilità della commessa con l'ordinato svolgimento dell'ordinaria funzione didattica e scientifica, che deve essere dichiarato dal direttore della struttura o, in mancanza, dal diretto collaboratore.

2) L'organo di governo delibera sulla rispondenza della prestazione richiesta dal terzo a tutte le condizioni richieste dal presente regolamento in ordine all'analisi dei costi, al piano finanziario, alla partecipazione diretta del personale docente e tecnico-amministrativo, ai compensi al personale e su

quant'altro richiesto relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione della commessa, in rapporto alla specifica natura della prestazione oggetto della stessa.

3) Organi di governo sono da intendersi quelli cui il regolamento ascrive la competenza delle deliberazioni di addvenire alla stipula del contratto. Il Consiglio di Amministrazione è inteso organo di governo, ai fini della tematica in oggetto, per le strutture dell'Amministrazione centrale e di tutte le strutture che per loro natura non sono centri di gestione.

4) Qualora la proposta negoziale e il piano finanziario siano conformi agli schemi tipo approvati dal Senato Accademico, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, il Direttore del centro di gestione provvede autonomamente alla firma del negozio. Nell'ipotesi in cui l'atto da stipulare e/o il piano finanziario siano difformi dallo schema-tipo approvato, ovvero quando trattasi di struttura non qualificabile come centro di gestione, si procede a norma del seguente articolo 15.

Articolo 15. Trasmissione degli atti all'Amministrazione Centrale

1) La proposta negoziale, unitamente alla delibera di approvazione dell'organo di governo della struttura affidataria, alla dichiarazione di accettazione del responsabile dell'attività commissionata, viene inviata all'Amministrazione centrale per gli adempimenti di competenza, per l'approvazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2) L'atto negoziale è rinviato alla struttura affidataria per le eventuali correzioni ovvero, quando sia stato approvato nella versione proposta, per la firma del Direttore del centro di gestione.

3. L'atto negoziale è firmato dal Rettore nelle ipotesi di struttura non qualificabile come centro di gestione.

Articolo 16. Deroga al riparto

1) Il Dipartimento che ritiene che vi siano le circostanze per operare una deroga alla ripartizione degli introiti c/terzi di cui all'art. 11, co. 1, del presente Regolamento è tenuto ad inviare, all'Amministrazione centrale, un'istanza corredata da idonea documentazione, nella quale vengano rappresentate le coerenti e circostanziate motivazioni sottese alla citata richiesta.

2) La menzionata richiesta viene portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che adotterà le opportune delibere.

3) La rinuncia della quota prevista dall'art. 11 co. 1, lett. A) a favore dell'Amministrazione centrale, comporta necessariamente la contestuale rinuncia alla quota prevista dalla lett. E) del medesimo comma a favore della struttura affidataria.

4) La deroga non potrà essere esercitata qualora con la stessa si intenda eliminare qualsivoglia margine di ritorno economico che, in ogni caso, deve essere garantito.

5) Le istanze non potranno, quindi, riguardare le seguenti voci di riparto:

a) 6% a titolo di Fondo Comune di Ateneo, al netto di oneri riflessi ed IRAP;

b) 5,5 % quale quota parte della voce di cui al punto A) dell'art. 11 comma 1 – quota a favore del bilancio di Ateneo – destinata alla copertura degli oneri fiscali.

TITOLO III. CONTRIBUTI DI RICERCA

Articolo 17. Definizione

1) Si intendono contributi di ricerca le somme erogate da enti pubblici o privati a titolo di supporto finanziario ad un'attività di ricerca, senza porre alcun obbligo all'Università, ad eccezione delle previsioni di seguito riportate:

- assicurare all'ente finanziatore un rapporto finale della ricerca;
- nominare l'ente, quale finanziatore della ricerca, nelle pubblicazioni che esporranno i risultati della ricerca stessa.

2) Qualora l'ente finanziatore sia un soggetto privato, si qualifica quale contributo di ricerca l'erogazione di una somma destinata ad una ricerca che può interessarlo indirettamente. Nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna affinità tra la ricerca e la sfera di attività o interessi del finanziatore, l'erogazione è da ritenersi una donazione modale, per la cui disciplina si rinvia all'art. 81 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 18. Gestione dei diritti di proprietà intellettuale

1) Il contratto di ricerca deve disciplinare la titolarità dei risultati della ricerca commissionata, le modalità di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sugli stessi, e le attività di disseminazione dei risultati, incluse le pubblicazioni, salvo il diritto morale spettante agli inventori, secondo i seguenti criteri direttivi.

2) Ove la prestazione consista in prove, misure, test di laboratorio, studi di caratterizzazione e ogni altra attività di carattere routinario resa mediante semplice utilizzo dei macchinari e delle attrezzature di Ateneo e tale da non comportare un significativo incremento di conoscenze da parte del personale esecutore, tutti i risultati si considereranno di proprietà del committente a titolo originario, in quanto dallo stesso finanziati.

3) Ove la prestazione consista in attività di ricerca collaborativa su progetti o processi già in fase di sviluppo presso il committente, che detiene pertanto un insieme di conoscenze pregresse relative ad

essi, ferma restando la titolarità delle conoscenze pregresse in capo al soggetto che le ha generate, i risultati dell'attività di ricerca apparterranno alla parte che li ha generati. In quest'ultimo caso, le parti potranno convenire, all'interno del contratto, un regime di contitolarità tra Ateneo e committente sul brevetto nazionale o altro diritto di proprietà intellettuale da proteggere in Italia, ovvero forme di trasferimento della quota di titolarità dell'Ateneo dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del Reg. PI e in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 10, comma 5. In particolare, le parti potranno pattuire che l'Università conceda al committente, a titolo oneroso o dietro corrispettivo di un equo premio, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di contitolarità dell'Ateneo o la cessione della propria quota a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità dell'Università.

4) Ove la prestazione consista in studi e ricerche da condurre esclusivamente da parte del personale dell'Università con attrezzature in dotazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 9 Reg. PI, i risultati della ricerca possono essere acquisiti dal committente secondo una delle seguenti modalità, da selezionare all'interno del contratto con il quale viene attribuita la commessa:

- a. mediante cessione a titolo oneroso dei risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità dell'Università del diritto di proprietà intellettuale;
- b. mediante licenza esclusiva per campo d'uso a favore del committente, con facoltà di sublicenza;
- c. mediante licenza esclusiva o non esclusiva a favore del committente anche qualora i risultati della ricerca non abbiano diversi campi d'uso.

Tali disposizioni si applicano ai soli DPI protetti in Italia, e lasciano libere le parti di negoziare diverse forme di protezione e di riparto della titolarità dei DPI a livello europeo o internazionale.

5) Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4, gli accordi di ricerca devono fare salvi i diritti dell'Ateneo di utilizzare il relativo materiale per finalità didattiche, di disseminazione scientifica e di ricerca ulteriore, sempre che il materiale non contenga informazioni che debbano considerarsi oggettivamente segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale, di cui sia titolare il soggetto committente.

Articolo 19. Destinazione del contributo

1) Sui contributi di ricerca non può essere riconosciuto alcun compenso al personale universitario, ai sensi del presente regolamento.

- 2) All'Amministrazione centrale è destinata una quota, per spese generali, pari al 6% dell'importo totale del contributo al netto delle spese di investimento.
- 3) Qualora il beneficiario del contributo sia un Dipartimento o un altro centro di gestione, la quota percentuale di cui sopra è rimessa dall'Amministrazione alla struttura interessata.

Articolo 20. Formalità

- 1) Il contributo di ricerca può essere disciplinato con regolare contratto, con "atto di sottomissione" o con lettera dell'erogatore. In ogni caso devono essere individuati:
 - la struttura universitaria beneficiaria;
 - la ricerca finanziata;
 - eventuali obblighi dell'Università che, comunque, non potrà essere obbligata al pagamento di penali per ritardi o inadempimenti;
 - titolarità esclusiva dei risultati da parte dell'Università, salvo il diritto alla citazione dell'ente erogatore in eventuali pubblicazioni e quanto previsto dall'art. 17 in tema di brevetti.
- 2) L'atto che formalizza il rapporto è approvato dall'organo di governo del centro di gestione ed è firmato dal Direttore del medesimo centro.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21. Entrata in vigore e regime transitorio

- 1) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e sul sito web istituzionale.
- 2) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione e trova applicazione per le commesse approvate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Le commesse in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere regolate dalle disposizioni vigenti alla data di approvazione della commessa.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti, nazionali e comunitarie in materia.



TABELLA DI RIPARTO PIANO FINANZIARIO (Allegato al Regolamento prestazioni conto terzi emanato con D.R. n. 250 del 27.01.2025)			
		Valori in euro	%
	Importo commessa al netto di iva (corrispettivo imponibile)		
A	Quota a favore dell'Amministrazione Centrale a ristoro spese generali (6%) ed oneri fiscali (5,5%)	0,00	11,50%
B	Fondo Comune di Ateneo	0,00	6%
C	Ricerca di Base	0,00	2,50%
D	Spese generali struttura affidataria	0,00	4%
E	<u>Quota a favore del p.t.a. dell'Amministrazione Centrale</u>	0,00	1%
	<u>Quota struttura affidataria (A-B-C-D-E)</u>	0,00	75%
	Spese di produzione (da determinarsi in base alle esigenze della commessa), di cui:		
	materiale di consumo		
	acquisto, ammortamento, noleggio, manutenzione attrezzature		
	missioni		
	collaborazioni e servizi esterni		
	assegni di ricerca e borse di studio		
	altri costi		
	Compensi al personale diretto collaboratore (<u>Max 80% di A-B-C-D-E</u>)		
	<u>Margine</u> **		

** Quota eventuale di autofinanziamento da destinare, a cura del responsabile di attività, al finanziamento di progetti di ricerca, all'attivazione di borse di studio, contratti e assegni di ricerca o all'acquisto di attrezzature scientifiche.